

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TUCCI

Seduta del 15/03/2018

FATTO

La ricorrente lamenta la non corretta determinazione nel contratto del TAEG, per la mancata inclusione delle polizze assicurative nel costo complessivo del finanziamento. A supporto della domanda, espone di aver stipulato con parte resistente un finanziamento personale in data 20/08/2014 (tutt'ora in regolare ammortamento) e di avere contestualmente aderito a una polizza assicurativa, che, pur qualificata dal contratto come facoltativa, avrebbe natura obbligatoria, in considerazione delle seguenti circostanze:

- mancanza di indicazione in chiave comparativa del TAEG in caso di non adesione alla polizza;
- durata coincidente con quella del finanziamento;
- pagamento anticipato del premio, da parte dell'intermediario, per conto del cliente, che lo rimborsa secondo quanto previsto dalle condizioni del prestito;
- correlazione fra prestazione a carico dell'assicurazione e debito residuo (polizza CPI).

Tanto premesso, la ricorrente chiede al Collegio di disporre il ricalcolo del piano di ammortamento e la restituzione delle somme pagate in eccesso, per un totale di € 3.161,09, di cui € 1.593,59, a titolo di interessi pagati in eccesso, € 1.167,50, a mitigazione degli interessi futuri, a valere sulle rate a scadere, € 400,00, a titolo di risarcimento del danno, per le spese di assistenza professionale. Il tutto maggiorato degli interessi legali, dalla data del reclamo.

In sede di repliche, oltre a ribadire quanto già dedotto in ricorso sulla natura sostanzialmente obbligatoria della polizza assicurativa, nonché sullo stretto collegamento

negoziale sussistente fra finanziamento e contratto assicurativo, la ricorrente rappresenta la mancanza di prova circa l'effettiva consegna del modulo di adesione alla copertura assicurativa, del relativo fascicolo informativo e del "questionario di adeguatezza".

L'intermediario, nelle controdeduzioni, riferisce che il ricorrente aderiva a un "pacchetto assicurativo" e che, in ragione del carattere facoltativo, il costo della polizza veniva escluso dal computo del TAEG, in osservanza della normativa vigente.

In particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, evidenzia che la non obbligatorietà della polizza emerge testualmente dalle condizioni generali e dal modulo Secci (nel quale è indicata tra i servizi "facoltativi") nonché dal separato modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente e dal "Questionario di Adeguatezza del Prodotto Assicurativo"; beneficiario della prestazione è lo stesso ricorrente; le condizioni contrattuali prevedono la facoltà di recesso *"senza che ciò abbia alcuna incidenza sull'efficacia (che permane) né sulle condizioni (che non mutano) del rapporto di finanziamento"*.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto delle domande della ricorrente (compresa quella per le spese legali) in quanto infondate. Precisa che, in caso di accoglimento, *"provvederà, qualora secondo il nuovo piano di ammortamento (ricalcolato in base al valore dei B.o.t.) risultasse ancora un debito pendente da parte del ricorrente nei confronti della Banca, a porre temporaneamente in compensazione quanto dovuto al [ricorrente]"*.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti conseguenti alla mancata inclusione, nel calcolo del TAEG, del costo di una copertura assicurativa.

La materia è disciplinata dagli artt. 121 ss. T.U.B., così come novellati dal d.lgs. n. 141/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 121, co. 2, T.U.B., nel "costo totale del credito" sono inclusi anche "i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" [cfr. anche le "Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG" (Sez. VII, par. 4.2.4), emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 121, co. 3, T.U.B].

Con la locuzione "costo totale del credito" si intende "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza (art. 121, comma 1, lett. e). Il "TAEG" ("tasso annuo effettivo globale") è il "costo totale del credito" per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito (art. 121, co. 1, lett. m).

Per quanto riguarda il problema della mancata inclusione di un costo contrattuale nel TAEG, l'art. 125 bis dispone che: (i) *"sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto"* (co. 6); (ii) *"nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese"*.

Con particolare riferimento al problema – oggetto del presente procedimento – della necessità di tenere conto, nel calcolo del TAEG, anche delle polizze assicurative

“abbinare” ai finanziamenti, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17. In particolare, nella decisione n. 10617/17, il Collegio ha precisato che, allorché le parti abbiano espressamente qualificato come “facoltativa” una polizza assicurativa, spetta al cliente fornire la prova contraria della natura “obbligatoria” o, più correttamente, del fatto che la conclusione della polizza abbia costituito “un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Allorché il cliente abbia fornito la prova delle circostanze sopra indicate – la cui rilevanza è maggiore, allorché l'intermediario risulti contraente e beneficiario della polizza e abbia ricevuto una significativa remunerazione per il collocamento della polizza –, l'intermediario può, non di meno, fornire elementi di prova in senso contrario, documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Nel caso di specie, può dirsi che il ricorrente abbia fornito la prova della natura “obbligatoria” – nell'accezione sopra chiarita – delle polizze non inclusa nel TAEG. In particolare, dalla documentazione in atti risulta che:

- la polizza è a copertura del credito, in quanto posta a copertura di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea, perdita d'impiego);
- è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e ha pari durata;
- l'indennizzo è parametrato al debito residuo;
- il beneficiario della copertura è l'Aderente (ossia il cliente oppure, il cointestatario, il coniuge, i discendenti o gli eredi).

Per contrastare l'efficacia probatoria delle circostanze sopra riportate, l'intermediario ha prodotto copia di due contratti di finanziamento concessi ad altrettanti clienti, che afferma avere il medesimo merito creditizio del ricorrente, a condizioni economiche pressoché identiche (importo finanziato € 12.000,00, TAN 6,63%, TAEG 6,84%, rate n. 84 mensili, periodo di erogazione: luglio 2014). Si tratta, in entrambi i casi, di finanziamenti concessi al TAN del 6,63%; stipulati nel medesimo periodo (23 e 27/07/2014); per lo stesso importo netto (€ 12.000,00), analogamente al contratto oggetto del presente ricorso.

Alla luce del richiamato orientamento del Collegio di Coordinamento, ritiene il Collegio che l'intermediario abbia fornito elementi di prova sufficienti a confutare gli elementi addotti dal ricorrente, a supporto della tesi della natura obbligatoria della polizza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7081 del 03 aprile 2018

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS